

Signori

Nella relazione che ebbe l'onore di presentare a questa Camera il 19. Novembre 1851, in accompagnamento ai progetti di legge sui bilanci del corrente anno 1852, accennai, onde provvedere al disavanzo emergente dal confronto dell'attivo col passivo di quei bilanci stessi, le principali proposte che a tale fine esistevano opportune, tra le quali quella rispettivamente alla registrazione delle Scritture private.

Mettendo ora in atto l'idea preconcetta, vi presento, o Signori, un progetto di legge avente per scopo di assoggettare all'obbligo di registrazione, mediante il pagamento di un diritto fisso o proporzionale, le Scritture o carte qualunque, per le quali non sia stata ancora corrisposta veruna delle tasse prescritte dalle tariffe vigenti sui Diritti giudiziarii ed insinuazioni.

L'obbligo della registrazione però colpire non dovrebbe tutte indistintamente le Scritture o carte occorrenti al bisogno dei privati, ma soltanto quelle

colle quali essi volessero o dovessero
fare produzioni in giudizio, inserire
o menzionare in un atto autentico?

Questa legge, nel modo con-
cui è proposta, mentre sarebbe di assai
facile e pronto esequimento, potrebbe
anche somministrare al pubblico erario
un annuo prodotto, che, sebbene non
abbiansi positive basi onde apprezzarne
preventivamente il vero ammontare,
potrebbe fin d'ora arguirsi sia per
essere di non tenua entità, in vista
della molteplicità di scritture, dichiarazioni,
lettere, documenti o carte che qua-
lunque di sostegno o di difesa d'un
azione qualunque vogliono produrre
in giudizio, inserire o menzionare in
atti autentici, senza il pagamento
di veruna tassa, tranne l'esigua tassa
del bollo.

La legge di cui si tratta, oltre
di essere voluto dalle potestà Strettissime
del pubblico erario, sarebbe poi anche
diretta a dare un equo compenso alle
gravi spese cui lo Stato deve soggiacere
per l'Amministrazione della giustizia;
compenso questo, che, giusta quanto
accennato nel processo del R. E. D. 27.
Settembre 1822, avrebbe dovuto
ottenersi dal prodotto di Diritti
giudiziarj e di esolamento, ma che
in fatto mai si poté ottenere, per che

bastare deve il confronto del relativo
bilancio attivo col passivo, per persuadersi
che si ^{tale prodotto} tiene annualmente sotto al
Vistotto della Somma a cui rilevano
i stipendj e le altre spese inerenti
all'Amministrazione della giustizia
Essendo specificato la Scrittura
che dovranno soggiacere al pagamento
di un diritto proporzionale, distinta-
mente dall'altro cui sia sottante
applicabile un diritto fisso, non
occorre dimostrare la ragione di
tale distinzione, apparendo esse
abbastanza dal contesto delle Disposizioni
proposte.

Conferma il pagamento
Costante, sono state proposte
prescrizioni negli art. 11, 12, 13.

Col primo, si dichiarano insequibile
le Sentenze, ed Editti, e Decreti
emanati in dipendenza di una Scrittura
non registrata;

Col secondo si fa proibizione ai
pubblici funzionari di fare o dare corso
ad atti fatti in dipendenza d'una
Scrittura non registrata, di questa
inserire o menzionare negli atti medesimi;

Col terzo poi si stabiliscono le
pene pecuniarie a cui i funzionari
stessi andranno soggetti in caso di
contravvenzione alle proibizioni loro
fatti.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente Progetto di legge sia presentato alla Camera Legislativa dal *Ministro per gli affari delle Finanze*, che incarichiamo di sostenerlo in Parlamento, e di sostenere la discussione.

Art. 1°

Nessuna Scrittura privata, Dichiarazione, Lettera, Documento o carta qualunque potrà essere prodotta in giudizio, inserita o menzionata in un atto autentico, senza esser prima registrata.

Per gli effetti di questa legge, si considera atto autentico quello che è ricercato ed autentico da *Notajo* o da pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirvi a tale atto la pubblica fede.

Art. 2°

Sono esenti dalla formalità della registrazione

1.° Le Scritture già insinuate, che fossero, come sull'articolo precedente, prodotte, inserite o menzionate per copia autentica dagli *Insinuatori*.

2.° Le Carte per i quali si fosse già pagato alcuno dei diritti giudiziarii portati dalla tariffa annunziata nel *Regio Editto* 27. Settembre 1822, dai *Manifesti della Camera dei conti* in data 13 Marzo 1823.

3.° Le Scritture, Dichiarazioni, Lettere, Documenti, o Carte che il *Patrimonio dello Stato*, nel proprio interesse, dovesse produrre in giudizio.

4.° Le *Quitanze* o ricercate dei diritti o tributi pagati all' *Esercizio dello Stato*.

Art. 3.

Per la registrazione delle Scritture private contenenti contratti, obbligazioni, liberazioni, o convenzioni qualunque, si percepiranno gli stessi diritti proporzionali che sarebbero dovuti per la loro insinuazione a termini delle seguenti tariffe.

Art. 4.

Nell'esazione dei diritti proporzionali di registrazione dovuti per gli effetti di commercio, e per le Scritture private contemplate negli articoli 3. 10. della legge 22. Giugno 1850; si farà deduzione di quanto già si fosse pagato per diritto proporzionale di bollo.

Art. 5.

In ogni caso di registrazione di Scritture, Documenti o carte private, a termini dell'art. 3. sia dovuto il diritto proporzionale, non si potrà percepire somma minore di una lira.

Art. 6.

Per la registrazione di tutti gli altri scritti, i quali per loro natura non siano suscettibili di un diritto proporzionale, si percepiranno i seguenti diritti fissi.

Art. 7.

Saranno soggetti al pagamento del diritto fisso di lire una
1.° Le procure alle liti per comparire davanti i giudici di mandamento; le procure per intervenire alle deliberazioni



1.^o Dei Consigli di famiglia; e Di ogni altra adunanza di Società
o di corpi morali autorizzate dalle leggi.

2.^o Gli atti d'appellazione dalle Sentenze od Ordinanze
proferite dai giudici di mandamento.

3.^o Gli atti di notorietà e di attestazioni.

4.^o I Verbali od atti dei Consigli di famiglia, che non sono
soggetti alla formalità dell'Insinuazione.

5.^o Gli atti prostanti autorizzazioni o consensi.

6.^o I Certificati di qualunque specie, da chiunque spediti, e
per qualsivoglia oggetto; ad eccezione però di quelli citati nei
Conservatori delle Hypoteche.

7.^o Le fedi di nascita, morte, e matrimonio.

8.^o Le Dichiarazioni pure e semplici.

9.^o Le Lettere missive.

10.^o Gli istrutti e certificati di cadastro.

11.^o Le polizze di carico e le lettere di Portura.

12.^o E generalmente ogni Scrittura od atto civile, giudiziale,
o stragiudiziale, non espressamente contemplato nella presente
legge, e per il quale non si possa far luogo alla percezione dei
Diritti proporzionali, o degli altri Diritti fissi stabiliti dai
seguenti articoli.

Artic. 8

Saranno soggetti al pagamento del diritto fisso di Lire Due



- 1° Le procure alle liti per comparire davanti i Tribunali di prima cognizione, di Commercio, Consigli di Intendenza e Magistrati d'appello.
- 2° Gli atti di appellazione dalle Sentenze ed ordinanze proferite dai Tribunali di prima cognizione, di Commercio, e Consigli di Intendenza.
- 3° Gli atti di accettazioni o ripudiazioni d'eredità.
- 4° I progetti di opere, piani, tipi e disegni firmati dagli Ingegneri, Architetti, geometri, e Misuratori.
- 5° Le nomine dei periti.
- 6° Le relazioni dei periti.
- 7° I libri di Commercio dei Negozianti.
- 8° Gli atti o Verbali dei Consigli Comunali o Provinciali.
- 9° Gli atti, Decreti, ed ordinanze delle autorità amministrative.
- 10° I conti di tutela o d'amministrazione puri e semplici.
- 11° Gli atti di protesto che si fanno dai Notaj per mancanza d'accettazione o di pagamento delle lettere di cambio e di biglietti a vista.

Art. 9°

Saranno soggetti al pagamento del diritto fisso di lire 200

- 1° I Mandati Speciali di cui devono essere muniti gli avvocati per le domande di Cassazione.
- 2° Le Procure Speciali in brevetto, che giusta l'art. 1424 del Codice Civile sono esenti dalla formalità dell'insinuazione.
- 3° Le Scritture di Società per oggetti d'industria o di Commercio; e quelle di risolvimento delle Società mediche.

4.° Gli estratti degli atti di Società o del loro scioglimento; le Dichiarazioni di continuazione delle Società medesime; e qualunque tutti gli estratti che giusta il prescritto nel Codice di Commercio devono essere rimessi alle Segretarie dei Tribunali di Commercio.

5.° Le note che si rilasciano dagli agenti di Cambio o dai Sensali per provare le comprate e vendite.

Art. 10.°

Le Scritture, Dichiarazioni, Lettere, Documenti o Carte che con questa legge si dichiarano soggette alla formalità della registrazione, dovranno prima che le medesime siano prodotte in giudizio, o prima che siano inserite o menzionate in un atto autentico, saranno registrate negli Uffici a cui appartengono.

Art. 11.°

Le Sentenze, ed ordinanze, ed i Decreti che emanassero in dipendenza di Scritture, Dichiarazioni, Lettere, Documenti o Carte qualunque non registrate, ancorché il difetto di tale formalità non fosse stato opposto, non saranno eseguibili se non previo l'adempimento della formalità medesima.

Art. 12.°

I Notaj, Segretarij, Cassidici e Custodieri non potranno agire, prendere in deposito, autenticare alcuna specie di deliberazione, provvedimento od atto in seguito d'una Scrittura, Dichiarazione, Lettera, Documento o carta qualunque, qualora questa non sia munita della formalità della registrazione; come pure non potranno fare menzione delle anzidette Scritture nelle Comparsate giudiziali od in atti autentici d'ogni specie, senza indicare la data e l'Ufficio ove furono registrate.



ed il Diritto pagato.

art. 13.

I funzionari suddetti i quali contravenissero agli articoli 1 e 12. Saranno puniti con una sovratassa eguale al dovuto Diritto di registrazione; purchè non sia mai inferiore a lire Dieci. Saranno inoltre addebitate sovratazze quante Saranno le Scritture e Carte prodotte, inerte o menzionate in contravvenzione della presente legge.

Il Contravvenente si Saranno inoltre tenuto al pagamento dei dovuti diritti di registrazione.

art. 14.

Per la riscossione di supplementi, per le restituzioni; per i modi con cui devono proporsi le relative Domande; per i termini di prescrizione, sono applicabili le analoghe disposizioni delle leggi vigenti sui dritti d'insinuazione.

art. 15.

Le norme per la registrazione ordinata da questa Legge Saranno determinate da apposito Regolamento approvato con Decreto Reale.

[Handwritten signature]

Per l'execuzione infine, o Signori, come
mediante un regolamento da usarsi
con Reale Decreto, verremo sviluppate
le norme per eseguire l'esecuzione
della Legge.